



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

CORTE FEDERALE DI APPELLO

La Corte Federale di Appello, composta da

Presidente: Dott. Luca Sergio

Giudice: Prof. Fulvio Costantino

Giudice: Avv. Afro Ambanelli

riunitasi il 26 maggio 2025, in Viale Regina Giovanna 12, all'esito dell'udienza, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento instaurato a seguito dei reclami proposto da Giuseppe Rinaldi, Marika Chirulli e Luigi Ciavarra avverso la sentenza del 2 aprile 2026.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con reclami rispettivamente del 28 aprile e del 29 aprile, i tesserati sig. Luigi Ciavarra, assistito dall'avv. Anna Mennuni, e i sigg. Giuseppe Rinaldi e Marika Chirulli, assistiti dall'avv. Massimo Sfregola chiedevano la riforma della sentenza 3 del 2 aprile 2026, con cui il Tribunale Federale aveva loro comminato, ex artt. 3, 24, 27, 34 5° comma RGD FSI, la sanzione dell'ammonizione.

Nel reclamo i tesserati chiedono in via preliminare la riunione dei procedimenti.

Nell'atto Rinaldi e Chirulli deducono in primo luogo la violazione dei termini istruttori, in quanto la *notitia criminis* è stata iscritta il 6 ottobre 2025 (proc. 10/2025 e 12/2025); e il deferimento dei singoli incolpati è avvenuto il 9 febbraio 2026;

in secondo luogo lamentano il mancato intervento delle ASD, in quanto titolari di un interesse diretto, concreto e qualificato;

in terzo luogo deducono l'erronea sussunzione della condotta nell'art. 3 RGD FSI, in quanto l'atto non avrebbe inciso sullo *status* del tesserato né prodotto effetti interdittivi, si



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

è limitato a riportare fatti veri ed è stato adottato nell'esercizio di funzioni istituzionali di vigilanza e tutela del territorio;

in quarto luogo, deducono la natura non sanzionatoria del “non gradimento”, sia alla luce dei fatti, sia qualificando lo stesso come una valutazione istituzionale, che non ha inciso sui diritti del tesserato;

in quinto luogo, lamentano l'omessa valutazione del dovere istituzionale di vigilanza e *safeguarding*, che avrebbe reso doveroso l'intervento;

in sesto luogo, lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art 34 del RGD, relativo alla scriminante della verità;

in settimo luogo, deducono la mancanza di offensività e di effetti escludenti della condotta, per l'assenza di un pregiudizio concreto e perché la lesione reputazionale deriverebbe dalla condotta stessa tenuta dal tesserato;

in ottavo luogo, deducono la carenza dell'elemento soggettivo e il difetto di imputazione individuale, attesa la natura collegiale dell'atto, lamentando altresì l'inerzia dell'FSI in relazione all'accaduto.

Il tesserato Ciavarra in primo luogo lamenta la violazione del principio di legalità e tassatività dell'illecito disciplinare e l'insanabile ambiguità soggettiva della contestazione *tesserato vs. componente di organo*, in quanto l'atto andava imputato all'organo, mancherebbe una specifica fattispecie di illecito dirigenziale, e vi sarebbe una contraddizione relativamente all'elemento soggettivo richiesto, provata dal comportamento della Procura Federale, che ha dovuto riconoscere l'inammissibilità dell'azione contro l'organo e aggirato il limite mediante un'artificiosa riqualificazione individuale;

in secondo luogo, lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 34, comma 4, RGD FSI per mancata applicazione dell'esimente di verità (*exceptio veritatis*);



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

in terzo luogo, deduce la violazione dell'art. 3, comma 1, RGD FSI e la carenza dell'elemento soggettivo per insussistenza del dolo e della colpa grave, in presenza di errore scusabile ed esercizio apparentemente legittimo di funzioni istituzionali;

in quarto luogo, lamenta contraddittorietà, illogicità e insufficienza della motivazione, per avere dedotto una responsabilità personale da un atto *ultra vires*, e per avere omesso la valutazione sia dell'elemento soggettivo, che dell'eccezione di verità, che della differenziazione dei ruoli individuali e della specifica posizione del reclamante quale consigliere semplice;

in quinto luogo, deduce la violazione dell'art. 34 RGD FSI e dei principi di continenza e pertinenza, e il legittimo esercizio del diritto di critica sportiva e del dovere di informazione istituzionale;

infine, in via subordinata, lamenta la manifesta sproporzione della sanzione e la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità.

I reclamanti chiedono quindi che sia dichiarata l'insussistenza dell'illecito disciplinare, o in subordine, che sia accertata l'assenza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) (Rinaldi, Chirulli) e la non punibilità per particolare tenuità del fatto (Ciavarra), in via gradata, il contenimento della sanzione nel minimo edittale (Rinaldi, Chirulli).

Con memoria del 21 maggio la Procura Federale:

in via preliminare deduce la limitata consistenza dell'interesse all'impugnazione, in ragione della sanzione irrogata;

ritiene corretta la sussistenza della violazione dei principi di lealtà e correttezza,

deduce l'inapplicabilità dell'esimente della verità, che non può legittimare l'esercizio di poteri non attribuiti, l'adozione di misure atipiche o la sostanziale alterazione degli effetti di una decisione disciplinare;

ritiene integrato l'elemento soggettivo, sotto il profilo della colpa grave;



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

deduce la non contraddittorietà della sentenza, in ordine alla responsabilità dei componenti dell'organo collegiale, in quanto l'assenza di potere in capo all'organo fonda la responsabilità individuale, derivante dalla partecipazione alla deliberazione;

rigetta la censura relativa alla proporzionalità della sanzione e alla particolare tenuità del fatto;

chiede di valutare la limitata consistenza dell'interesse sostanziale sotteso ai reclami proposti, avuto riguardo alla natura meramente formale della sanzione irrogata; il rigetto dei reclami e la conferma della sentenza del Tribunale Federale.

Con memoria del 21 maggio i sigg. Rinaldi e Chirulli ribadiscono:

in via preliminare ed assorbente di rito, la consumazione del potere punitivo per spiramento dei termini tassativi di indagine e lo strumentale frazionamento dei procedimenti;

in via preliminare di merito la carenza di tipicità soggettiva, la violazione del principio di legalità e la regola di immedesimazione organica;

nel merito, l'insanabile contraddittorietà della sentenza sull'offensività disciplinare del fatto l'operatività della scriminante della verità e il rispetto dei canoni di pertinenza e continenza; la completa carenza di elemento soggettivo, l'adempimento dei doveri istituzionali, l'errore scusabile, la graduazione interna delle posizioni e l'addebito di responsabilità oggettiva non prevista dall'ordinamento;

in via istruttoria, lamenta l'erronea esclusione dell'intervento delle associazioni sportive dilettantistiche (asd);

in via subordinata, lamenta la manifesta sproporzione della sanzione e applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

All'udienza sono presenti i sig. Rinaldi, Chirulli e Ciavarra, il Procuratore Federale, gli avvocati Sfregola e Mennuni. I sigg. Rinaldi e Chirulli presentano note deduttiva di replica, il



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

cui contenuto si riporta ai precedenti atti difensivi e i cui contenuti sono esposti in sede di discussione.

Nel corso dell'udienza il sig. Rinaldi informa che il comunicato sarebbe ancora presente sul sito *internet*.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, disposta la riunione dei procedimenti, ritiene che i reclami siano infondati e vadano rigettati, in relazione a tutti i motivi in essi contenuti.

1. In relazione ai termini per lo svolgimento delle indagini, previsti dall'art. 92 del RGD, questi risultano rispettati, in quanto l'iscrizione nel registro è avvenuta per Rinaldi in data 11.12.2025 e per Chirulli e Ciavarra in data 14.1.2026 e l'avvio del procedimento disciplinare con atto di deferimento del 9.2.2026. Come è emerso nella discussione, gli elementi di indagine raccolti hanno condotto all'archiviazione del procedimento instaurato nei confronti del Comitato Regionale e giustificato nuove indagini nei confronti di Chirulli, Rinaldi e Ciavarra. Del resto, non si può ammettere che, se all'esito delle indagini si accerti che il responsabile possa essere diverso da quello indicato nell'immediatezza del fatto, non sia possibile procedere a nuove iscrizioni degli indagati e a nuove indagini.
2. In relazione al mancato intervento delle ASD, il procedimento disciplinare, non solo nel diritto sportivo, è caratterizzato da una struttura bilaterale tipizzata che non consente interventi, né ad adiuvandum né ad opponendum, avendo ad oggetto una pretesa punitiva. Tale orientamento è stato correttamente riconosciuto anche nel reclamo di Rinaldi e Chirulli.
3. In relazione all'inconferenza dell'art. 3 RGD rispetto alla pronuncia, alla natura sanzionatoria del "non gradimento", alla mancanza di offensività e di effetti escludenti, va osservato che la delibera è stata assunta *ultra vires*.



Federazione Scacchistica Italiana



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Il Comitato Regionale è un organismo di natura amministrativa privo di poteri sanzionatori, che in questo caso sono stati finalizzati alla limitazione alla partecipazione di un tesserato a manifestazioni sportive. L'atto dell'organo risulta invalido, e la condotta di chi lo ha adottato sanzionabile in via disciplinare, in quanto, nel comminare all'atleta una sanzione non prevista dall'ordinamento, ha invaso le competenze del Giudice sportivo, violato il *ne bis in idem*, screditato l'atleta, qualificando lo stesso come “indesiderato”, adottato un atto mirante ad impedire la partecipazione dello stesso a tornei, qualificandolo come persona “non gradita”. Si tratta di una violazione dei doveri generali di lealtà e correttezza, *ex art. 3*, di dichiarazioni lesive della reputazione di un tesserato, *ex art. 34*, di abuso dei poteri / violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie, in grado di costituire un'aggravante *ex art. 42*. La condotta non può essere ritenuta inoffensiva, in quanto è in grado di ledere la libera partecipazione alle competizioni sportive, che tra l'altro è sancita dagli artt. 1 e 6 della Carta europea dello Sport; essa appare avere infatti come principale finalità quella di dissuadere l'atleta dal partecipare a competizioni sul territorio pugliese. Il comunicato viene qualificato dai reclamanti come atto di indirizzo politico: se così fosse, la sua funzione sarebbe quella di determinare obiettivi, priorità e linee strategiche cui si devono attenere coloro che devono eseguirne le indicazioni (in questo caso, gli organizzatori dei tornei), che sarebbero quindi invitati a impedire la partecipazione dell'atleta; più propriamente, l'atto appare invece rivolto a incidere sulla condotta dell'atleta, e a screditarlo.

Sostenere che il “non gradimento” costituisca una “valutazione istituzionale” o una “censura morale” “doverosa” in “funzione preventiva” significa appunto



Federazione Scacchistica Italiana



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

ammettere che si tratti di una misura sanzionatoria, rivendicandone le funzioni punitiva/retributiva (attraverso lo stigma), preventiva/deterrente (inibendo la partecipazione a tornei) e riparatoria/compensativa (in ordine all'asserito sentire comune delle asd pugliesi) che le sono proprie.

4. In ordine alla valutazione del dovere istituzionale di vigilanza e *safeguarding*, non coglie nel segno il richiamo alle relative funzioni, anche previste dalle citate Linee Guida della FSI, in quanto si tratta comunque di esercizio di funzioni organizzative/amministrative, non sanzionatorie.
5. In ordine alla scriminante della verità e al legittimo esercizio del diritto di critica sportiva e del dovere di informazione, va ribadito che non costituisce oggetto dell'illecito disciplinare reclamato la menzione contenuta nel comunicato della decisione del giudice sportivo, ma l'adozione di un giudizio stigmatizzante nei confronti dell'atleta e di una misura sanzionatoria non prevista e non attribuita dall'ordinamento.
6. In ordine alla carenza dell'elemento soggettivo, alla manifesta sproporzione della sanzione, alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità, si osserva che, nel caso di atti *ultra vires*, la responsabilità è personale, anche se la decisione viene presa all'unanimità (Cass. civ. III, 4/10/2010, n. 20597). Non ha rilievo la differenziazione dei ruoli interni in quanto, indipendentemente dalla carica rivestita, ciascun componente ha contribuito alla formazione della volontà collegiale.

Relativamente all'elemento soggettivo, è ravvisabile la colpa grave, in quanto i reclamanti rivestivano cariche apicali, erano tenuti a un livello di diligenza qualificata particolarmente elevato e pertanto devono essere consapevoli della distinzione tra competenze amministrative e disciplinari e dell'illegittimità della condotta adottata.



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

7. Non ha pregio il rilievo secondo cui sarebbe configurabile una violazione del principio di tassatività dell'illecito sportivo, per l'assenza nell'ordinamento di disposizioni relative a dirigenti tesserati: l'atto *ultra vires* costituisce fonte di responsabilità per i tesserati, e comunque l'art. 27 prevede *sanzioni a carico di dirigenti, ufficiali di gara e altri tesserati*, responsabili degli illeciti previsti dal regolamento, tra cui gli artt. 3 e 34 citati.
8. Neppure pregio ha il rilievo secondo cui l'invalidità dell'atto comporterebbe l'inidoneità della condotta alla lesione della reputazione: l'art. 34 sanziona i giudizi o rilievi espressi pubblicamente lesivi della reputazione di altri tesserati da qualunque fonte provengano e non condizionando certamente la propria applicabilità alla circostanza che essi siano contenuti in atti giuridici validi ed efficaci.

Per questi motivi

La Corte Sportiva d'Appello, nel confermare la sentenza 3 del 2025, rigetta i reclami.

Invita altresì la Procura ad accertare la permanenza del comunicato del Comitato Regionale su Internet per le valutazioni di sua competenza.

Invia alla segreteria per ogni incombenza e per le comunicazioni alle parti.

Milano, 4 giugno 2026

IL PRESIDENTE

dott. Luca SERGIO

IL GIUDICE ESTENSORE

Prof. Fulvio COSTANTINO